

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – Bando Sottomisura 16.4 - Sostegno delle Filiere Corte e dei Mercati Locali. DDS n. 175 del 03/05/2017 ss. mm. ii., Procedure rendicontazione spese per attività di informazione e promozione. Adeguamenti per l'uniformità delle procedure di istruttoria

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di modificare il bando della sottomisura 16.4, annualità 2019, approvato con DDS n. 175 del 03/05/2017 ss. mm. ii., eliminando dal punto 3 del paragrafo 5.3.1 la parte che prevede la possibilità di acquisire e visionare i preventivi delle spese proposte in domanda di sostegno anche prima della liquidazione dell'eventuale aiuto e stabilendo che, per le attività che lo richiedono i preventivi dovranno essere prodotti in occasione della presentazione di una domanda di variante che riproponga il piano pluriennale con l'eventuale rimodulazione delle varie voci di spesa;
- di integrare la documentazione prevista al punto 7.1.2 del bando per la presentazione della richiesta di variante con la presentazione, nei casi previsti, di tre preventivi con allegato l'elenco riepilogativo degli stessi;
- di eliminare conseguentemente dalla documentazione da presentare con la domanda di pagamento di acconto su stato avanzamento lavori (SAL) e con quella di saldo – prevista rispettivamente al punto 4 del paragr. 7.4.1 e alla lettera d) del paragr 7.5.1 - l'elenco dei preventivi prodotti con indicazione di quello prescelto (per le attività svolte direttamente dal beneficiario);
- di integrare il punto 3 “spese per attività di informazione e promozione” del paragr.5.3.1 Spese ammissibili “ai “marchi commerciali”, prevedendo le seguenti condizioni:
 1. La comparsa di marchi commerciali delle singole imprese o presenza del prodotto con etichetta della singola azienda, non è mai ammessa quando l'attività promozionale, pubblicitaria, viene svolta in locali di vendita al dettaglio e nelle campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate nei mezzi di comunicazione e/o materiali promozionali;
 2. in tutti gli altri eventi (fiere, concorsi, mostre, ecc.) i marchi commerciali dei prodotti promossi dal Soggetto Promotore possono essere visibili nel corso di dimostrazioni e degustazioni. Tuttavia deve essere sempre evidente nel materiale promozionale e pubblicitario, nonché negli stand, il riferimento alla denominazione/marchio collettivo di qualità ed al Soggetto Promotore. In particolare:

Nella parte strutturale degli stand deve comparire stabilmente il riferimento alla denominazione/marchio collettivo di qualità ed al Soggetto Promotore;



Nel locale/sito di svolgimento dove ha luogo la manifestazione, nonché in tutto il materiale informativo (brochure, roll -up, ecc ...), deve essere bene evidenziato il logo della denominazione/marchio collettivo di qualità e del Soggetto Promotore. Detto riferimento nel sito e nel materiale promozionale e pubblicitario deve essere mantenuto per tutta la durata dell'evento.

3. In fase di istruttoria di pagamento, qualora venga verificata l'esistenza di discordanze rispetto alla documentazione presentata in rendicontazione, gli investimenti corrispondenti saranno dichiarati non ammissibili.

- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n.573/16 e n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- DDS 175 del 03 maggio 2017 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020 – Bando sottomisura 16.4 Sostegno delle Filiere Corte e dei Mercati Locali;
- DDS 217 del 14/06/2017 di Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 – Modifiche Bando Misura 16.4 - Sostegno delle filiere corte e dei mercati locali. INTEGRAZIONI;
- DDS 333 del 03/10/2017 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 – Misura 16.4 Sostegno delle filiere corte e dei mercati locali – Bando Progetti Integrati Filiere Corte e Mercati Locali: rettifiche.
- DDS 15 del 23/01/2019 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – Bando Sottomisura 3.2 - Operazione A) “Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” -. DDS n. 317 del 15/10/2018. Modifica bando e chiarimenti relativi alle procedure di rendicontazione.

Motivazione ed esito dell'istruttoria

Con DDS 175 del 3/05/2017 è stato approvato il bando sottomisura 16.4 Sostegno delle Filiere Corte e dei Mercati Locali poi integrato con DDS 217 del 14/06/2017 e rettificato con DDS 333 del 03/10/2017.

Il bando al paragr. 5.1.3 prevede la possibilità di acquisire e visionare i preventivi delle spese proposte in domanda di sostegno, anche successivamente e comunque prima della liquidazione dell'eventuale aiuto, conformemente a quanto stabilito nei bandi di altre sottomisure, come ad esempio la sottomisura 3.2 Sostegno per attività di informazione e promozione”, attivata nell'ambito delle filiere agroalimentari. In applicazione di quanto indicato dalle linee guida ministeriali, che richiedono nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno la verifica della ragionevolezza dei costi utilizzando un sistema di valutazione adeguato, per la sottomisura 16.4 tale controllo è assicurato dalla specifica analisi della congruità delle spese sulla base dei dati storici e di analisi dei prezzi di mercato condotta dalla Commissione di valutazione della domanda di sostegno.

L'organismo pagatore AGEA, in sede di valutazione di controllabilità delle misure, richiamando l'art. 48 del Regolamento di Esecuzione (UE) 809 del 17/07/2014, ha tuttavia indicato la necessità di dimostrare in fase di domanda di sostegno la ragionevolezza dei costi dichiarati per tutte le tipologie di costi ammissibili.

Pertanto al fine di ottemperare a quanto evidenziato dall'OP e come già disposto, con DDS 15 del 23/01/2019, per la sottomisura 3.2 attivata nell'ambito delle filiere agroalimentari, si reputa necessario eliminare dal paragrafo 5.3.1 la parte in cui si rinviano l'acquisizione e la verifica dei preventivi alla successiva fase di liquidazione dell'aiuto; per le attività che lo richiedono i preventivi dovranno essere prodotti in occasione della presentazione di una domanda di variante che riproponga il piano pluriennale con l'eventuale rimodulazione delle varie voci di spesa.



Conseguentemente viene eliminato dalla documentazione da presentare con la domanda di pagamento di acconto su stato avanzamento lavori (SAL) e con quella di saldo – prevista rispettivamente al punto 4 del paragr. 7.4.1 e alla lettera d) del paragr 7.5.1 - l'elenco dei preventivi prodotti con indicazione di quello prescelto (per le attività svolte direttamente dal beneficiario).

Per quanto sopra detto è necessario integrare la documentazione prevista al punto 7.1.2 del bando per la presentazione della richiesta di variante con la presentazione, nei casi previsti, di tre preventivi con allegato l'elenco riepilogativo degli stessi;

Inoltre, analogamente a quanto disposto per la sottomisura 3.2 attivata nell'ambito delle filiere agroalimentari, è necessario chiarire quanto disposto in ordine all'ammissibilità delle spese per le attività di promozione e pubblicità.

Anche per la sottomisura 16.4 infatti il bando stabilisce l'inammissibilità delle attività finalizzate alla promozione e pubblicizzazione di marchi commerciali e/o di produzioni sulla base della normativa di riferimento (paragr.6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria)

A garanzia dell'omogeneità delle procedure nello svolgimento delle istruttorie pertanto il punto 3 "spese per attività di informazione e promozione" del paragr.5.3.1 Spese ammissibili è integrato con riferimento ai "marchi commerciali", prevedendo le seguenti condizioni:

1. La comparsa di marchi commerciali delle singole imprese o presenza del prodotto con etichetta della singola azienda, non è mai ammessa quando l'attività promozionale, pubblicitaria, viene svolta in locali di vendita al dettaglio e nelle campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate nei mezzi di comunicazione e/o materiali promozionali;
2. In tutti gli altri eventi (fiere, concorsi, mostre, ecc.) i marchi commerciali dei prodotti promossi dal Soggetto Promotore possono essere visibili nel corso di dimostrazioni e degustazioni. Tuttavia deve essere sempre evidente nel materiale promozionale e pubblicitario, nonché negli stand, il riferimento alla denominazione/marchio collettivo di qualità ed al Soggetto Promotore. In particolare:
 - a. Nella parte strutturale degli stand deve comparire stabilmente il riferimento alla denominazione/marchio collettivo di qualità ed al Soggetto Promotore;
 - b. Nel locale/sito di svolgimento dove ha luogo la manifestazione, nonché in tutto il materiale informativo (brochure, roll -up, ecc ...), deve essere bene evidenziato il logo della denominazione/marchio collettivo di qualità e del Soggetto Promotore. Detto riferimento nel sito e nel materiale promozionale e pubblicitario deve essere mantenuto per tutta la durata dell'evento.
3. In fase di istruttoria di pagamento, qualora venga verificata l'esistenza di discordanze rispetto alla documentazione presentata in rendicontazione, gli investimenti corrispondenti saranno dichiarati non ammissibili.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014

Per le motivazioni esposte si propone l'adozione del presente decreto avente per oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 –



Bando Sottomisura 16.4 - Sostegno delle Filiere Corte e dei Mercati Locali. DDS n. 175 del 03/05/2017 ss. mm. ii., Procedure rendicontazione spese per attività di informazione e promozione. Adeguamenti per l'uniformità delle procedure di istruttoria.

Il responsabile del procedimento
(*Andrea STRAFONDA*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non presenti

